Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 30/07/2026

FATTO

La cliente, nel ricorso, espone quanto segue:

- è intestataria di un Buono Fruttifero Postale serie AD emesso nel 1995;
- ha richiesto il rimborso del titolo, che l'intermediario ha ritenuto prescritto;
- contesta la legittimità dell'eccezione di prescrizione opposta dall'intermediario;
- deduce che il titolo non riporterebbe in modo chiaro né la data di scadenza né il termine di prescrizione;
- sostiene che, in assenza di tali indicazioni, il sottoscrittore non sarebbe stato posto nelle condizioni di conoscere il termine entro il quale richiedere il rimborso;
- ritiene che la risposta fornita dall'intermediario non tenga adeguatamente conto delle circostanze concrete del caso;
- richiama gli artt. 2935 e 2941 c.c., sostenendo che la prescrizione non potrebbe essere opposta qualora l'esercizio del diritto sia stato impedito da cause oggettive;
- afferma che la mancata indicazione sul titolo della data di scadenza e del termine prescrizionale costituirebbe un ostacolo oggettivo alla conoscenza e all'esercizio del diritto al rimborso;
- deduce, pertanto, l'illegittimità della declaratoria di prescrizione del buono.

La ricorrente domanda, quindi, di riconoscere il proprio diritto al rimborso del capitale e degli interessi maturati sul buono.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nelle controdeduzioni, in via pregiudiziale, l'intermediario convenuto eccepisce l'incompetenza ratione temporis dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto l'Arbitro Bancario e Finanziario non è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso; e l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB.
L'intermediario, nel merito, afferma quanto segue:

- il ricorso ha ad oggetto n. 1 Buono Fruttifero Postale appartenente alla serie AD, contraddistinto dal n. *133.11 ed emesso in data 09.05.1995;
- la ricorrente chiede il rimborso del titolo nonostante l'intervenuta prescrizione, sostenendo di non avere ricevuto adeguate informazioni circa la scadenza del buono e lamentando la mancata consegna del Foglio Informativo;
- il titolo appartiene alla serie AD, collocata nel periodo compreso tra il 01.10.1987 e il 31.10.1995 e istituita con D.M. Tesoro 23 luglio 1987;
- secondo le condizioni previste per tale serie, il capitale investito era destinato a raddoppiare dopo sette anni e a triplicare dopo undici anni;
- alla scadenza dell'undicesimo anno il titolo cessava di produrre interessi e il relativo diritto al rimborso risultava soggetto al successivo termine prescrizionale;
- la data di emissione del titolo risulta chiaramente riportata sul buono e, secondo l'intermediario, consentiva di individuare la relativa scadenza;
- all'epoca della sottoscrizione gli uffici postali esponevano avvisi contenenti le condizioni applicabili ai Buoni Fruttiferi Postali;
- eventuali dubbi circa la scadenza o le caratteristiche del titolo avrebbero potuto essere verificati dal sottoscrittore presso qualsiasi ufficio postale;
- non era prevista l'apposizione sui titoli di timbri o annotazioni recanti la data di scadenza;
- le caratteristiche dei buoni erano individuabili attraverso la serie di appartenenza e la relativa disciplina pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
- contesta la prospettazione della ricorrente secondo cui la mancata indicazione della data di scadenza sul titolo impedirebbe la conoscenza della durata del rapporto;
- evidenzia che il buono reca espressamente la dicitura «Buono Postale Fruttifero a Termine», dalla quale sarebbe immediatamente desumibile la natura non ordinaria del prodotto;
- richiama l'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, secondo cui i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono decorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo;
- afferma che il buono, emesso il 09.05.1995 e avente durata di undici anni, è giunto a scadenza il 09.05.2006 e il relativo diritto al rimborso si è prescritto in data 10.05.2016;
- il primo reclamo formale risulta presentato in data 11.03.2026, ossia successivamente alla maturazione della prescrizione;
- non risultano allegati né dedotti atti interruttivi anteriori al decorso del termine prescrizionale;
- richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto non incidono sul decorso della prescrizione;

- richiama l'ordinanza Cass. n. 16459/2024 sulla decorrenza del termine prescrizionale dei Buoni Fruttiferi Postali;
- richiama la decisione ABF Torino n. 2812/2019, sostenendo che le contestazioni inerenti alla fase di collocamento del titolo sarebbero riferite a fatti non rientranti nei limiti temporali di cognizione dell'Arbitro;
- richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 17814/2019, secondo cui la mancata consegna del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire la prescrizione;
- richiama la sentenza Cass. n. 3686/2026, che esclude il riconoscimento di una pretesa risarcitoria corrispondente al valore del credito prescritto per effetto della mancata consegna del Foglio Informativo Analitico;
- richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022, sostenendo che l'eventuale domanda risarcitoria fondata sulla violazione degli obblighi informativi deve essere ricondotta al momento della sottoscrizione del titolo.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Quanto alle eccezioni preliminari di incompetenza, Il Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 4656 del 21.03.2022, ha ribadito la propria competenza per materia a decidere sui buoni fruttiferi postali, in quanto non costituenti "strumenti finanziari", e ha stabilito che sussiste la competenza temporale dell'Arbitro a conoscere della domanda di restituzione del capitale e degli interessi relativi a buoni fruttiferi postali.

Nel merito, la ricorrente è intestataria di un Buono Fruttifero Postale della serie AD emesso in data 09.05.1995 per l'importo nominale di lire 500.000. Dall'esame del titolo prodotto agli atti del presente procedimento emerge quanto segue: sul retro del titolo risultano apposti il timbro dell'ufficio postale emittente e la data di emissione "09.05.1995"; sul fronte e retro del buono è presente la dicitura "A Termine"; sul retro risultano inoltre riportate le condizioni economiche del titolo, dalle quali si evince che il capitale raddoppia dopo sette anni e si triplica dopo undici anni; non risultano invece espressamente indicate sul titolo una specifica data di scadenza né una specifica data di prescrizione; la natura del prodotto quale "Buono Postale Fruttifero a Termine" e la serie di appartenenza ("AD") risultano chiaramente leggibili.

Dallo "Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi a termine", presente sul sito web dell'intermediario emittente, si ricava conferma che la data di sottoscrizione dei titoli della serie AD si colloca nel periodo tra il 01.10.1987 e il 31.10.1995.

In base alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 6196 del 2024, nel caso in questione la data di scadenza del titolo è il 09.05.2006 e la prescrizione è decorsa quindi a partire dal 10.05.2016, mentre il reclamo del ricorrente risale al mese di marzo del 2026. Non essendo presenti agli atti di questo procedimento altri precedenti atti interruttivi della prescrizione, il diritto al pagamento del buono risulta prescritto.

In relazione alla domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente in sede di repliche, viene in rilievo il più recente orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 5106/2026, che

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ha affrontato il tema della configurabilità di una responsabilità dell'intermediario per il mancato rimborso di Buoni Fruttiferi Postali divenuti prescritti in conseguenza della dedotta carenza informativa circa la loro durata, scadenza e prescrizione. In particolare, il Collegio di Coordinamento ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna, al momento della sottoscrizione dei buoni ovvero successivamente, e fino al compimento del termine finale di prescrizione del diritto al loro rimborso, del Foglio Informativo Analitico di cui agli artt. 3 del D.M. 19 dicembre 2000 e 6 del D.M. 6 ottobre 2004, non determina l'insorgere di un diritto risarcitorio in favore del sottoscrittore il quale lamenti che l'intervenuta prescrizione e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dall'omissione di tale consegna».

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE